



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DE
PANFILIS - DI ROCCO"**

Scuola dell'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO - SECONDARIA II GRADO (IPSSOA)

S.S. 17 km 138.100 - 67037 Roccaraso (AQ)

Tel: +39 0864 63259 - Email: aqrh010008@istruzione.it - PEC: aqrh010008@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico AQRH010008 e C.F. 82000990661

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Attività di verifica
STATO VACCINALE / GUARIGIONE da SARS-CoV-2

Informativa Privacy ad Alunni e Genitori/Tutori

Come previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, si riportano di seguito informazioni su finalità e modalità dei trattamenti che potranno interessare i dati personali degli alunni relativamente allo stato vaccinale, di contagio, di guarigione o di "contatto" rispetto alla infezione da SARS-CoV-2.

1 Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di Legge a cui è soggetto il titolare nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri da parte del titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) ed e) del GDPR. La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali risiede nell'art. 9 comma 2 lettere b) e g) del GDPR.

Il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 dispone Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare:

Art 6. Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

comma 1, lettera b) [nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59]: , numero 2, primo periodo: con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei

docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

comma 1, lettera c)[nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226]: , numero 2), primo periodo: con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

comma 2: La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

comma 5: La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b) , numero 2, primo periodo, e lettera c) , numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

In particolare, l'Istituto Scolastico, ove si riscontrassero almeno cinque casi o più di positività in una classe di **scuola primaria** e almeno due casi di positività in una classe di **Scuola Secondaria di I grado**, è tenuto ad applicare la didattica in presenza o digitale integrata a seconda della condizione personale di ciascun alunno rispetto allo stato vaccinale o di guarigione da SARS-CoV-2.

Pertanto, in tali circostanze l'Istituto dovrà verificare la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

I dati personali suddetti verranno acquisiti direttamente dai genitori o dall'alunno stesso. A garanzia dei diritti dell'Interessato, il trattamento dei dati è svolto rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Istituto sarà regolato come segue:

- Il trattamento sarà effettuato per mezzo di strumenti informatici muniti di apposita applicazione di lettura del QR Code.
- I dati saranno visionati e controllati al momento della loro esibizione e non saranno acquisiti né registrati in alcun modo.
- Nell'ambito dei trattamenti effettuati, al fine di garantire la sicurezza e l'integrità dei dati, si provvede: al controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro, Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per il controllo degli accessi fisici; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali;

Il titolare del trattamento è l'Istituto Omnicomprensivo "De Panfilis-Di Rocco" nella persona del Dirigente Scolastico Cinzia D'ALTORIO.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è il DPO Lucio Lombardi (dpo.lombardi@gmail.com cell. 347.9515340) - DPO esterno appositamente designato ex artt.37-39 GDPR 2016/679.

Vi ricordiamo, infine:

- che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-18 del GDPR 2016/679.

Data _____

Il Dirigente Scolastico



